

PROVINCIA BARLETTA-ANDRIA-TRANI STATUTO

INDICE

TITOLO I PRINCIPI GENERALI	5
Articolo 1 (La Provincia).....	5
Articolo 2 (Sede)	6
Articolo 3 (Stemma e gonfalone)	6
Articolo 4 (Principi fondamentali)	6
Articolo 5 (Albo Pretorio)	8
Articolo 6 (Statuto del contribuente)	8
TITOLO II ORGANI DELLA PROVINCIA E LORO FUNZIONAMENTO	9
CAPO I CONSIGLIO PROVINCIALE	9
Articolo 7 (Organi della provincia).....	9
Articolo 8 (Funzione,composizione,durata e scioglimento).....	9
Articolo 9 (Competenze).....	9
Articolo 10 (Commissioni consiliari)	10

Articolo 11 (Commissioni speciali e commissioni di controllo e garanzia).....	10
Articolo 12 (Gruppi consiliari).....	10
Articolo 13 (Prima seduta e Presidenza del Consiglio)	11
Articolo 14 (Regolamento per il funzionamento del Consiglio)	12
Articolo 15 (Consiglieri Provinciali).....	12
CAPO II GIUNTA PROVINCIALE	13
Articolo 16 (Composizione della Giunta).....	13
Articolo 17 (Linee programmatiche)	13
Articolo 18 (Funzionamento della Giunta)	14
Articolo 19 (Competenze della Giunta)	15
CAPO III PRESIDENTE DELLA PROVINCIA	15
Articolo 20 (Competenze del Presidente della Provincia).....	15
CAPO IV DELLE ADUNANZE	17
Articolo 21 (Contrasto di interessi)	17
Articolo 22 (Conflitto di interessi nei pareri).....	17
Articolo 23 (Sostituzione del Segretario Generale)	17
Articolo 24 (Disciplina delle adunanze)	17
Articolo 25 (Delle votazioni)	18
TITOLO III ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE - IL DIFENSORE CIVICO	18
CAPO I PARTECIPAZIONE POPOLARE	18
Articolo 26 (Partecipazione)	18
Articolo 27 (Partecipazione dei cittadini)	18
CAPO II INFORMAZIONE	19
Articolo 28 (Ufficio per l'informazione).....	19
Articolo 29 (Diritto di informazione per le Organizzazioni Sindacali)	19
Articolo 30 (Forum dei Servizi)	19
Articolo 31 (Diritto di istanza e di reclamo).....	20
Articolo 32 (Petizione)	20

Articolo 33 (Iniziativa popolare)	20
Articolo 34 (Referendum consultivo)	20
CAPO III DIFENSORE CIVICO	21
Articolo 35 (Difensore Civico).....	21
Articolo 36 (Modalità dell'elezione)	21
Articolo 37 (Incompatibilità).....	22
Articolo 38 (Compiti del Difensore Civico)	22
TITOLO IV GESTIONE DEI BISOGNI PUBBLICI	23
CAPO I COLLABORAZIONE FRA ENTI	23
Articolo 39 (Assemblea dei sindaci).....	23
Articolo 40 (Cooperazione con i Comuni).....	23
Articolo 41 (Convenzioni)	24
Articolo 42 (Accordi di programma)	24
CAPO II SERVIZI PUBBLICI LOCALI	24
Articolo 43 (Servizi Pubblici Locali).....	24
TITOLO V ORGANIZZAZIONE FINANZIARIA	25
Articolo 44 (Ordinamento finanziario e contabile)	25
Articolo 45 (Bilancio e programmazione finanziaria)	25
Articolo 46 (Attività contrattuale)	26
Articolo 47 (Funzioni e poteri del collegio dei revisori dei conti).....	26
Articolo 48 (Sistemi di controllo interno)	27
Articolo 49 (Servizio di Tesoreria)	28
TITOLO VI ORDINAMENTO FUNZIONALE	28
Articolo 50 (Organizzazione funzionale).....	28
Articolo 51 (Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi)	28
Articolo 52 (Materie del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi)	29
Articolo 53 (Qualifica dirigenziale unica).....	29
Articolo 54 (Incarichi di livello dirigenziale).....	29

Articolo 55 (Principi per il conferimento di incarichi dirigenziali)	30
Articolo 56 (Segretario Generale).....	30
Articolo 57 (Funzioni del Segretario Generale della Provincia).....	30
Articolo 58 (Vice Segretario Generale della Provincia)	30
Articolo 59 (Direttore Generale)	31
Articolo 60 (Polizia Provinciale)	31
TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI	31
Articolo 61 (Revisione dello Statuto Provinciale)	31
Articolo 62 (Norma transitoria)	32

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 (La Provincia)

1. La Provincia di Barletta-Andria-Trani è ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi generali, ne promuove e coordina lo sviluppo, nel rispetto dei valori e dei principi fondamentali della Costituzione della Repubblica. E' stata istituita con legge n.148 del 11/06/2004 ed ha come capoluogo le città di Barletta, Andria e Trani. Comprende i seguenti territori: Barletta – Andria – Trani – Bisceglie – Canosa di Puglia – Margherita di Savoia – Minervino Murge – San Ferdinando di Puglia – Spinazzola-Trinitapoli.

2. La Provincia:

- persegue gli obiettivi fondamentali dell'affermazione della persona, dei valori della democrazia, della pace e del progresso rappresentando gli interessi della comunità provinciale e promuove lo sviluppo di tutti i cittadini comunque presenti nel suo territorio, indipendentemente dalla nazionalità, dalla razza, dal sesso, dalle opinioni politiche e dalla fede religiosa;

- favorisce l'uguaglianza, le pari opportunità e la pari dignità di tutti i cittadini, nella prospettiva di una società interetnica ;

- promuove e garantisce la più ampia partecipazione di cittadini, degli enti locali, delle associazioni e dei movimenti alla determinazione della politica e dei programmi provinciali.

3. La Provincia Barletta-Andria-Trani in conformità ai principi costituzionali ed alle norme internazionali che riconoscono i diritti naturali della persona, ripudia la guerra come mezzo di risoluzione delle controversie, promuove la cooperazione tra i popoli, riconosce nella pace un diritto fondamentale delle persone e dei popoli. A tal fine la Provincia promuove la cultura della pace dei diritti umani mediante iniziative culturali e di ricerca, di educazione, di cooperazione e di informazione che tendono a fare della Provincia una terra di pace.

4. La Provincia ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito del proprio statuto, dei propri regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

5. La Provincia è titolare di funzioni proprie e di quelle ad essa conferite con legge dello Stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà. La Provincia svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

6. La Provincia esercita le funzioni mediante gli organi, secondo le competenze stabilite dalla Costituzione, dalle leggi, dallo Statuto e con le modalità attuative previste dai regolamenti.

7. La Provincia, anche attraverso una adeguata politica di decentramento amministrativo favorisce l'unitarietà del territorio.

Articolo 2 (Sede)

1. La sede legale della Provincia è _____.

Articolo 3 (Stemma e gonfalone)

1. La Provincia di Barletta – Andria -Trani ha, come segno distintivo, uno stemma ed un gonfalone stabiliti dal Consiglio Provinciale, riconosciuti ed ammessi con D.P.R.

2. L'utilizzo degli stessi è disciplinato con apposito regolamento.

3. Distintivo del Presidente della Provincia é una fascia di colore azzurro con lo stemma della Repubblica italiana e lo stemma della Provincia, da portare a tracolla.

4. La Provincia ha come proprio vessillo una bandiera con le stesse proporzioni, in larghezza e in lunghezza, della bandiera italiana e della bandiera europea.

Articolo 4 (Principi fondamentali)

1. La Provincia fonda la propria azione sui principi di libertà, uguaglianza, solidarietà e giustizia indicati dalla Costituzione e concorre a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che ne limitano la realizzazione. Nello spirito della Carta Europea dell'autonomia locale ricerca e promuove forme di relazione e di collaborazione con le Comunità locali Europee per contribuire a sviluppare, nell'interesse della propria e delle altrui Comunità, l'idea di un'Europa unita e democratica, auspicando un ruolo costituente in senso federale del Parlamento Europeo.

2. La Provincia nell'esercizio delle funzioni proprie e di quelle ad essa conferite con legge dello Stato e della Regione:

- tutela la vita umana, la persona, la famiglia come valore e struttura fondamentale della società e promuove il valore sociale della maternità e della paternità;
- tutela i diritti dell'infanzia e della adolescenza al fine di prevenire fenomeni di emarginazione, di sfruttamento del lavoro minorile e di comportamenti devianti;
- riconosce il valore dell'anziano, favorendo un ruolo attivo della sua presenza nella società;

- promuove ogni iniziativa volta ad assicurare a tutti i cittadini diversamente abili l'effettivo diritto al pieno affermarsi della loro personalità ed a rimuovere le cause sociali, culturali ed economiche che ostacolano la loro partecipazione alla vita del paese;
- promuove la cultura della pace e della integrazione razziale e favorisce il dialogo tra culture diverse per l'integrazione sociale anche dei soggetti provenienti dai paesi comunitari, che dimorano nel territorio italiano nel rispetto della normativa vigente;
- promuove le condizioni per rendere effettivi il diritto al lavoro e alla formazione, all'istruzione di ogni ordine e grado, allo studio, alla cultura e li tutela in tutte le sue forme ed organizzazioni;
- promuove iniziative volte ad accrescere le opportunità di tutti coloro che risiedono nel territorio provinciale;
- sostiene il pieno esercizio della libertà di informazione dei cittadini per una partecipazione consapevole;
- promuove e garantisce il recupero, la tutela, la valorizzazione delle risorse naturali, storiche, artistiche, culturali delle tradizioni locali, nonché lo sviluppo sostenibile, favorendo la certificazione di qualità di tutte le attività produttive sia degli enti che del territorio;
- interviene per difendere l'aria, il suolo ed il sottosuolo, per proteggere la flora la fauna, le acque superficiali e profonde, per governarle e preservarle; nonché per contenere le emissioni di gas tossici in atmosfera e per prevenire altre cause di inquinamento come quello acustico, elettromagnetico e luminoso;
- promuove e contribuisce al potenziamento e alla valorizzazione delle aree naturali protette;
- assicura a tutti i cittadini i servizi sociali ed i servizi sanitari attribuiti dalla legislazione statale e regionale;
- riconosce nell'attività culturale, nella pratica sportiva dilettantistica, nell'impiego del tempo libero, momenti essenziali ed autonomi della formazione della persona umana ed a tal fine li favorisce;
- incentiva l'associazionismo in genere e quello giovanile in particolare, riconoscendo adeguatamente il ruolo delle organizzazioni sindacali quali soggetti sociali costituzionalmente tutelati;
- favorisce lo sviluppo dell'agricoltura, del turismo, dell'industria, della pesca, dell'artigianato e di ogni altra attività produttiva;
- promuove e sostiene il mantenimento delle tipicità, intese come radici culturali del territorio;
- promuove e favorisce in ogni settore la cooperazione e la ricerca scientifica;
- favorisce la cooperazione, i rapporti economici e culturali dei cittadini e delle associazioni della Provincia, con i cittadini delle Province e con i cittadini delle Regioni meno prossime nonché di Stati esteri;
- promuove e coordina forme di collaborazione tra enti locali finalizzate alla gestione associata di funzioni e servizi;

- promuove politiche tese a coniugare ed integrare le varie modalità di trasporto urbano ed extra-urbano al fine di un miglioramento della vivibilità dei cittadini;
- promuove iniziative atte a favorire l'applicazione di ogni norma finalizzata a rendere sicuri i luoghi di lavoro.

3. La Provincia partecipa come soggetto primario alla programmazione regionale e definisce gli obiettivi ed i criteri della propria azione mediante programmi, piani, progetti generali e settoriali. Assicura nella formazione e nell'attuazione dei medesimi la partecipazione degli enti locali, dei cittadini, delle loro organizzazioni sociali, economiche, culturali, politiche e del volontariato.

Articolo 5 (Albo Pretorio)

1. Nella sede legale sono previsti appositi spazi da destinare ad Albo Pretorio per la pubblicazione di atti, provvedimenti, avvisi e quant'altro sia soggetto o venga sottoposto a tale forma di pubblicità.
2. Fermo restando le forme di pubblicità previste dalla legge, i mezzi telematici di comunicazione costituiscono valido strumento per portare gli atti a conoscenza del pubblico, attraverso un sistema informatico che assicura la celerità e la trasparenza dell'agire delle amministrazioni.
3. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità della lettura.

Articolo 6 (Statuto del contribuente)

1. La Provincia nell'esercizio della potestà tributaria e fiscale si attiene ai principi dettati dalla legge in materia di "STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE".
2. L'Amministrazione Provinciale in tale materia assume iniziative volte a garantire l'adempimento delle obbligazioni tributarie nelle forme meno onerose e più agevoli per il contribuente.
3. I rapporti tra il contribuente e l'Amministrazione Provinciale sono improntati ai principi della collaborazione e della buona fede.

TITOLO II ORGANI DELLA PROVINCIA E LORO FUNZIONAMENTO

CAPO I CONSIGLIO PROVINCIALE

Articolo 7(Organi della Provincia)

1. Sono organi istituzionali :Il Presidente della Provincia,il Consiglio e la Giunta. Essi sono organi di Governo dell 'Ente .
2. Sono organi a rilevanza istituzionale: il Presidente del Consiglio,la Conferenza dei Capigruppo,le Commissioni Consiliari e l' Ufficio di Presidenza.
3. Gli organi di cui ai precedenti commi esercitano le attribuzioni loro conferite dalla legge,dal presente Statuto e dai regolamenti dell'Ente.
4. Nel bilancio della Provincia è previsto un fondo annuale per lo svolgimento delle attività istituzionali del Consiglio e dei suoi organi. Il fondo annuale è determinato tenendo conto delle linee generali del bilancio,su proposta del Presidente del Consiglio, sentito l'Ufficio di Presidenza e la Conferenza dei Capigruppo. La gestione del fondo è disciplinata dal Regolamento del Consiglio.
5. Sono istituiti uffici per il supporto alle attività del Consiglio e dei suoi organi, alle dipendenze del Servizio competente.Il Regolamento del Consiglio ed il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi,disciplinano le modalità di costituzione e di assegnazione del personale alla struttura prevista dal comma precedente.

Articolo 8 (Funzione,composizione,durata e scioglimento)

- 1.Il Consiglio Provinciale rappresenta l'intera comunità. Determina l'indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo della sua applicazione.
2. Il Consiglio Provinciale è composto dal Presidente della Provincia, dal Presidente del Consiglio Provinciale e dai Consiglieri.
3. Di norma le adunanze del Consiglio Provinciale hanno luogo presso la Sala consiliare della Provincia, salvo che venga diversamente disposto, in presenza di particolari esigenze, mediante decreto del Presidente del Consiglio, sentiti il Presidente della Provincia e la Conferenza dei Capigruppo Consiliari. Le sedute del Consiglio Provinciale sono pubbliche, salvo le eccezioni previste nel Regolamento.

Articolo 9 (Competenze)

1. Il Consiglio Provinciale esercita le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.

2. Impronta l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità al fine di assicurare il buon andamento e l'imparzialità.
3. Adotta gli atti fondamentali privilegiando il metodo e gli strumenti della programmazione, anche tramite la consultazione ed il contributo delle forze sociali, perseguendo il raccordo con la programmazione statale regionale e degli Enti locali territoriali.
4. Definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti della Provincia presso gli enti, aziende, istituzioni alle quali l'ente partecipa nonché provvede alla nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge, ispirandosi a criteri di valorizzazione del merito
5. Attua lo strumento del Piano di Azioni Positive, per una crescita democratica dell'Istituzione e degli organi ad essa collegati, nonché la promozione di politiche di "parità" e "buone prassi".

Articolo 10 (Commissioni consiliari)

1. Il Consiglio esercita le proprie funzioni con il supporto di Commissioni di carattere permanente. La nomina dei componenti avviene con decreto del Presidente del Consiglio, su designazione dei Capigruppo. Il Regolamento disciplina il numero delle Commissioni, le materie di competenza, la composizione e le norme di funzionamento e la nomina del Presidente e del Vice Presidente.
2. La Conferenza dei Capigruppo costituisce ad ogni effetto Commissione Consiliare Permanente le cui funzioni sono definite dal Regolamento.
3. I Capigruppo possono partecipare, anche delegando altro consigliere appartenente al gruppo, alle riunioni di tutte le commissioni consiliari, venendo considerati a tutti gli effetti membri della stesse ad esclusione del diritto di voto.
4. Le Commissioni consultano nelle forme stabilite dal regolamento le rappresentanze della società civile; possono avvalersi della collaborazione a titolo gratuito di esperti. Le Commissioni possono consultare ed ascoltare i rappresentanti di enti, associazioni ed istituzioni il cui contributo sia ritenuto utile.

Articolo 11 (Commissioni speciali e commissioni di controllo e garanzia)

1. Il Consiglio può istituire, a maggioranza assoluta dei propri membri, Commissioni Consiliari speciali e commissioni di controllo e di garanzia, commissioni di indagine sull'attività dell'ente.
2. La Presidenza delle Commissioni di controllo o di garanzia è attribuita alla minoranza consiliare.
3. Il Regolamento disciplina la composizione e il funzionamento delle Commissioni di cui al comma 1.

Articolo 12 (Gruppi consiliari)

1. Tutti i Consiglieri Provinciali appartengono ad un gruppo consiliare. I Consiglieri si riuniscono in gruppi, anche misti, secondo le modalità stabilite dal Regolamento del Consiglio Provinciale.
2. Costituiscono gruppo i consiliari, ancorchè singoli che siano stati eletti in una lista che abbia partecipato alle elezioni provinciali.
3. Il regolamento assicura ai gruppi consiliari, per l'assolvimento delle funzioni, la disponibilità dei locali, del personale, dei servizi e delle risorse finanziarie tenendo presenti le esigenze comuni ad ogni gruppo e la consistenza numerica degli stessi.

Articolo 13 (Prima seduta e Presidenza del Consiglio)

1. La prima seduta del Consiglio, è convocata e presieduta dal Presidente della Provincia nel termine perentorio di 10 giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di 10 giorni dalla convocazione. In tale seduta si procede, in stretto ordine cronologico, all'esame della condizione degli eletti, ivi compreso il Presidente della Provincia, alla elezione del Presidente del Consiglio e dei Vicepresidenti, di cui al successivo terzo comma, al giuramento del Presidente della Provincia, alla comunicazione, da parte del Presidente stesso, dei componenti la Giunta Provinciale.
2. Qualora nella prima seduta consigliare il Presidente della Provincia sia assente o rifiuti di presiedere l'assemblea la presidenza è assunta dal consigliere anziano.
3. Il Consiglio Provinciale, subito dopo aver provveduto all'esame della condizione degli eletti, elegge a scrutinio segreto o palese con votazioni separate nel suo seno il Presidente del Consiglio e i due Vicepresidenti di cui quello Vicario riservato alla minoranza, che costituiscono l'Ufficio di Presidenza del Consiglio. Per l'elezione del Presidente del Consiglio è richiesta nella prima votazione la maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti del Consiglio. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, è eletto a maggioranza assoluta dei componenti.
4. L'elezione di ciascuno dei due Vice Presidenti avviene con votazione segreta o palese. Nel caso in cui si proceda a votazione segreta, la stessa avviene con unica votazione e con voto limitato ad una sola preferenza, risultando eletti Vice Presidenti i due Consiglieri, uno di Maggioranza ed uno di Minoranza che avranno conseguito il maggior numero di preferenze.
5. Nella prima seduta successiva all'entrata in vigore del presente statuto, il Consiglio Provinciale provvede all'elezione dei due vice presidenti con le modalità di cui ai precedenti commi.
6. Al Presidente del Consiglio sono attribuiti:
 - a) la rappresentanza del Consiglio Provinciale;
 - b) i poteri di convocazione e direzione dei lavori e delle attività del Consiglio e in particolare:
 - c) la predisposizione dell'ordine del giorno e la fissazione della data delle riunioni del Consiglio, sentiti il Presidente della Provincia, l'Ufficio di Presidenza e la Conferenza dei Capigruppo Consiliari;

- d) la diramazione degli avvisi di convocazione del Consiglio;
 - e) la proclamazione della volontà consiliare;
 - f) i poteri di polizia nelle adunanze consiliari;
 - g) la firma degli atti del Consiglio, unitamente al Segretario Generale;
 - h) la Presidenza della Conferenza dei Capigruppo Consiliari;
 - i) l'attivazione delle Commissioni Consiliari;
 - l) la sovrintendenza al funzionamento dell'ufficio di supporto all'attività del Consiglio e delle sue Commissioni, la cui dotazione di personale è quella prevista dall'organigramma dell'Ente.
7. Il Presidente del Consiglio Provinciale é tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a venti giorni quando lo richiedono un quinto dei Consiglieri o il Presidente della Provincia, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
8. Il Presidente del Consiglio può essere revocato su richiesta scritta, depositata almeno 10 giorni prima e sottoscritta dai componenti il Consiglio in numero non inferiore ad un terzo dei Consiglieri. La votazione avverrà a scrutinio segreto con la maggioranza dei 2/3 dei componenti il consiglio, in prima votazione, ed in seconda votazione con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
9. In caso di assenza del Presidente, e dei suoi Vice le funzioni vengono svolte dal consigliere anziano.

Articolo 14 (Regolamento per il funzionamento del Consiglio)

1. Il funzionamento del Consiglio, nel quadro dei principi stabiliti dal presente Statuto, é disciplinato dal Regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei componenti.

Articolo 15 (Consiglieri Provinciali)

1. I Consiglieri Provinciali rappresentano la Comunità provinciale.
2. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa per gli atti di competenza consiliare.
3. I Consiglieri Provinciali possono presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e ordini del giorno. Il Regolamento del Consiglio Provinciale determina le garanzie per il loro tempestivo svolgimento.
4. Nell'esercizio del loro mandato i Consiglieri hanno diritto di ottenere, liberamente e gratuitamente, dagli uffici della Provincia informazioni e copie di atti e documenti, nel rispetto di quanto previsto dalla legge e secondo le modalità stabilite dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio Provinciale.

5. Gli atti relativi alla situazione patrimoniale o reddituale dei Consiglieri Provinciali sono depositati presso l'Ufficio di Presidenza del Consiglio.

6. I Consiglieri Provinciali percepiscono, oltre al rimborso delle spese di viaggio, un gettone di presenza o per la partecipazione alle sedute del Consiglio e delle Commissioni Consiliari regolarmente convocate, la cui misura è stabilita secondo la normativa vigente.

7. Il Presidente del Consiglio richiede al Consigliere che, senza giustificarsi, non intervenga a tre sedute consecutive, di motivare per iscritto, tali assenze, entro un termine perentorio non superiore a 15 giorni; in mancanza di risposta, il Presidente del Consiglio avvia la procedura di decadenza.

8. Il Consiglio e/o il Presidente della Provincia possono delegare ad un consigliere compiti o funzioni specifiche.

CAPO II GIUNTA PROVINCIALE

Articolo 16 (Composizione della Giunta)

1. La Giunta Provinciale è composta dal Presidente della Provincia, che la presiede, e da un numero di assessori non superiore ad un terzo dei Consiglieri assegnati, come previsto per legge e nel rispetto delle pari opportunità'.

2. Possono essere nominati Assessori, cittadini non facenti parte del Consiglio Provinciale in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere.

3. Non possono contemporaneamente far parte della Giunta Provinciale ascendenti e discendenti, fratelli, coniugi, affini fino al terzo grado, fra loro e con il Presidente della Provincia.

4. Gli Assessori partecipano ai lavori del Consiglio Provinciale, con facoltà di prendere la parola nelle materie di loro competenza senza concorrere a determinare il numero legale per la validità delle adunanze, senza diritto di voto e senza facoltà di presentare interpellanze, interrogazioni e mozioni. Alle adunanze del Consiglio Provinciale la Giunta è rappresentata, in caso di assenza del Presidente, dal Vice Presidente e in assenza di questi da un Assessore delegato. Il Vice Presidente, o l'Assessore delegato, che sostituisce il Presidente, nelle adunanze del Consiglio Provinciale non ha diritto di voto.

5. I requisiti per la nomina ad Assessore sono verificati dalla Giunta nella sua prima seduta.

Articolo 17 (Linee programmatiche)

1. Il Presidente della Provincia, entro trenta giorni dalla prima seduta consiliare, deposita presso l'ufficio del Segretario Generale il documento programmatico relativo alle azioni ed ai progetti che intende realizzare nel corso del mandato.

2. Nella seduta consiliare, da tenersi entro i successivi trenta giorni, il Consiglio provinciale discute ed approva, con unica votazione le linee programmatiche.

3. Il documento contenente le linee programmatiche è trasmesso ai Consiglieri provinciali almeno dieci giorni prima della seduta consiliare nella quale il documento programmatico è posto in trattazione.
4. Il documento programmatico approvato costituisce il principale atto di indirizzo della attività della Provincia e la base per l'azione di controllo politico-amministrativo da parte del Consiglio Provinciale.
5. Il Consiglio Provinciale verifica l'attuazione delle linee programmatiche da parte del Presidente della Provincia e degli Assessori contestualmente all'approvazione del rendiconto annuale.

Articolo 18 (Funzionamento della Giunta)

1. La Giunta è convocata dal Presidente della Provincia, che la presiede; di norma, mediante avviso scritto comunicato almeno due giorni prima della seduta. Tale comunicazione in caso d'urgenza può avvenire anche per via telefonica e/o telematica. Nei casi di urgenza, la convocazione può essere fatta nella stessa giornata della seduta. La Giunta è da ritenere regolarmente convocata quando sia presente la maggioranza dei suoi componenti.
2. L'ordine del giorno della riunione di Giunta è redatto, su indicazione del Presidente, dal Segretario Generale o funzionario da lui delegato e contiene comunque l'elencazione di tutte le proposte di deliberazione depositate presso l'ufficio Affari Generali e recanti l'attestazione del Segretario Generale di compiuta istruttoria.
3. Il Presidente è tenuto a convocare la Giunta in un termine non superiore a dieci giorni quando lo richiedano almeno tre Assessori, inserendo all'ordine del giorno le proposte deliberative all'uopo richieste.
4. La Giunta delibera con l'intervento di un numero di componenti superiore alla metà di quelli assegnati, compreso il Presidente.
5. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei votanti; in caso di parità prevale il voto espresso dal Presidente o di chi legittimamente presiede la seduta in sua vece.
6. Hanno diritto di proposta scritta alla Giunta nell'osservanza dell'articolo 49 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali:
 - a) il Presidente;
 - b) gli Assessori;
 - c) il Segretario Generale;
 - d) il Direttore Generale (se nominato);
 - e) il Dirigenti di Settore;
7. Le sedute non sono pubbliche.
8. I Dirigenti possono, su richiesta del Presidente della Provincia, degli Assessori e del Segretario Generale, essere ammessi alle sedute di Giunta al fine di fornire elementi valutativi.

Articolo 19 (Competenze della Giunta)

1. La Giunta Provinciale collabora con il Presidente della Provincia per l'attuazione delle linee programmatiche ed è responsabile collegialmente di fronte al Consiglio.
2. La Giunta esercita le proprie competenze in modo collegiale. L'attività della Giunta è promossa e coordinata dal Presidente della Provincia.
3. Gli Assessori svolgono attività preparatoria dei lavori della Giunta e nell'ambito degli incarichi permanenti o temporanei loro attribuiti presentano le proposte di intervento formulate dagli uffici verificando che esse rientrino nell'attuazione dei programmi generali della Provincia approvati dal Consiglio.
4. Gli Assessori forniscono ai dirigenti della Provincia le direttive politiche per la predisposizione dei programmi e dei progetti, da sottoporre all'esame degli organi di governo.
5. Il Presidente della Giunta e gli Assessori hanno diritto e, su richiesta motivata, l'obbligo di assistere alle sedute delle Commissioni Consiliari e devono essere sentiti ogni volta che lo richiedano.
6. La Giunta compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio, e che non rientrino nelle competenze di legge o statutarie del Presidente della Provincia, del Segretario Generale o dei Dirigenti di Settore.

CAPO III PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Articolo 20 (Competenze del Presidente della Provincia)

1. Il Presidente della Provincia è l'organo responsabile dell'Amministrazione Provinciale e sovrintende all'andamento generale dell'ente. Dirige l'attività della Giunta mantenendone l'unità di indirizzo politico - amministrativo e assicurando la rispondenza agli atti di indirizzo approvati dal Consiglio. Ha la rappresentanza legale della Provincia ad ogni effetto di legge.
2. Il Presidente provvede a:
 - a) convocare e presiedere la Giunta distribuendo gli argomenti fra gli Assessori perché relazionino in coerenza con le deleghe rilasciate;
 - b) fissare gli argomenti nell'ordine del giorno dell'adunanza della Giunta;

c) esercitare le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti e sovrintendere all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate alla Provincia;

d) sovrintendere al funzionamento dei servizi e degli uffici, impartire le direttive al Segretario Generale, al Direttore Generale, ove nominato, ai Dirigenti di settore, con particolare riferimento all'adozione di criteri organizzativi che assicurino l'individuazione delle responsabilità, l'efficienza e l'efficacia degli uffici e dei servizi. In caso di inerzia e di comportamenti difformi dalle deliberazioni degli organi provinciali, il Presidente attiva i procedimenti previsti;

e) rappresentare la Provincia nell'assemblea dei Consorzi per la gestione associata di uno o più servizi. Egli può nominare all'occorrenza un proprio delegato scelto fra gli Assessori e/o consiglieri, dandone tempestiva comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva. Tale esigenza di comunicazione, da rispettare anche nel caso di revoca della delega, deve essere contestuale alla nomina di nuovo delegato, qualora il Presidente non intenda provvedere di persona all'incombenza.

f) Nominare revocare e sostituire uno o più Assessori, dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile;

g) vigilare sull'espletamento del servizio di Polizia Provinciale, nel rispetto delle leggi vigenti;

h) nominare e revocare il Segretario Generale della Provincia;

i) nominare e revocare il Direttore Generale, previa deliberazione della Giunta Provinciale;

l) attribuire e definire gli incarichi dirigenziali, con proprio decreto, secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti.

m) verificare la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite ed agli obiettivi e programmi dell'Ente;

n) rappresentare la Provincia nei giudizi per i quali la lite coinvolga o riguardi interessi pubblici o generali di rilievo ed importanza fondamentale per la collettività, allorquando, il Dirigente competente per materia reputi di sottoporre la questione all'attenzione della Giunta Provinciale che si esprimerà con atto di indirizzo.

3. Le dimissioni comunque presentate dal Presidente della Provincia al Consiglio Provinciale diventano irrevocabili decorsi venti giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale termine, si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un commissario.

4. In caso di assenza o di impedimento del Presidente le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente.

5. In caso di assenza o impedimento del Vice Presidente, le funzioni vengono svolte dall'Assessore più anziano d'età.

6. Qualora il Vice Presidente sia cessato dalla carica per dimissioni, revoca o altra causa, il Presidente provvede alla nuova designazione, dandone comunicazione al Consiglio.

CAPO IV DELLE ADUNANZE

Articolo 21 (Contrasto di interessi)

1. Quando si deliberi su questioni nelle quali i membri degli organi collegiali di governo o i loro parenti o affini sino al quarto grado o il coniuge abbiano interesse proprio, gli stessi membri hanno l'obbligo di astenersi e di allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione dell'argomento.
2. L'allontanamento, se non spontaneo, è disposto dal Presidente del consesso e la questione non può essere trattata sino a che l'interessato non sia uscito dall'aula.

Articolo 22 (Conflitto di interessi nei pareri)

1. Il Segretario Generale, i Dirigenti e i Funzionari responsabili di unità organizzative si astengono dal prendere parte, anche mediante l'espressione del parere, alle deliberazioni riguardanti liti o contabilità proprie verso la Provincia, le sue istituzioni e le sue aziende o quando si tratti di interesse proprio o di interesse, liti o contabilità dei loro parenti o affini sino al quarto grado o del coniuge o di conferire impieghi ai medesimi.
2. Non si realizza conflitto di interessi quando si tratta di deliberazione meramente esecutiva di altro provvedimento, o quando si procede ad applicazione di norme che non consentono alcun potere discrezionale nemmeno di natura tecnica.
3. Nei casi di cui al primo comma, il parere è dato da colui che normalmente sostituisce i Dirigenti e Funzionari responsabili di unità organizzative e, per il Segretario Generale, dal Vice Segretario.

Articolo 23 (Sostituzione del Segretario Generale)

1. Nel caso in cui il Segretario Generale sia obbligato ad astenersi, o in caso di assenza o impedimento, è sostituito dal Vice Segretario e in caso di assenza e/o impedimento di quest'ultimo da un Segretario Generale assegnato dall'agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali .
2. Nel caso di assenza non sostituibile la riunione non può avere luogo.

Articolo 24 (Disciplina delle adunanze)

1. Chi presiede l'adunanza di organo collegiale è investito del potere di garantire l'ordine, la regolarità e la libertà delle discussioni e delle decisioni. Egli stesso può nelle sedute pubbliche e dopo aver dato gli

opportuni avvertimenti, ordinare l'espulsione dalla sala delle adunanze di chiunque sia causa di disordine o impedimento dei lavori ovvero sospendere o sciogliere l'adunanza.

Articolo 25 (Delle votazioni)

1. I membri degli organi collegiali votano per alzata di mano o negli altri modi stabiliti dal regolamento.
2. Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza dei voti espressi validamente.
3. Le sole votazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto, salvo diversa disposizione di legge o del presente Statuto.

TITOLO III ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE - IL DIFENSORE CIVICO

CAPO I PARTECIPAZIONE POPOLARE

Articolo 26 (Partecipazione)

1. I cittadini, i partiti politici, gli enti locali, i sindacati, le associazioni cooperativistiche, le organizzazioni di categoria, le istituzioni culturali, le altre formazioni ed organizzazioni sociali e del volontariato concorrono alla determinazione delle scelte amministrative della Provincia.
2. A questo scopo la Provincia garantisce la più larga divulgazione circa la propria attività, anche nel momento della formazione degli atti, al fine di assicurare un rapporto di trasparenza con la comunità provinciale e di ottenere eventuali osservazioni e proposte.
3. La Provincia può effettuare anche sondaggi e ricerche presso la popolazione.

Articolo 27 (Partecipazione dei cittadini)

1. Per consentire la partecipazione dei cittadini e stranieri residenti, la Provincia istituisce consulte, conferenze periodiche, forum che comprendano enti, associazioni di categoria, del volontariato, ordini professionali e gruppi maggiormente rappresentativi in ambito Provinciale per le materie di competenza della Provincia.
2. E' istituita la figura del "Rappresentante degli Immigrati" al fine di favorire una maggiore partecipazione alla vita dell'Ente ed una migliore integrazione nella comunità provinciale dei cittadini stranieri residenti nel territorio **provinciale**.

3. Il funzionamento e la composizione delle figure e/o professioni di cui ai comma 1 e 2 verranno disciplinati da apposito regolamento.

4. Gli organismi di partecipazione istituiti e le forze sociali dovranno essere comunque sentiti prima dell'approvazione del bilancio.

5. In qualsiasi sede giudiziaria il cittadino può far valere le azioni e i ricorsi spettanti alla Provincia, la quale può costituirsi in giudizio aderendo al ricorso promosso.

CAPO II INFORMAZIONE

Articolo 28 (Ufficio per l'informazione)

1. La Provincia cura la più ampia informazione dei cittadini, con particolare riguardo:

a) ai bilanci preventivi e consuntivi;

b) agli strumenti di pianificazione e sviluppo territoriale e urbanistico ;

c) alle valutazioni di impatto ambientale delle opere pubbliche;

d) ai regolamenti;

e) al funzionamento dei servizi e degli uffici

2. La Provincia garantisce il servizio di informazione ai cittadini nell'intero territorio provinciale, anche attraverso strumenti informatici e telematici.

Articolo 29 (Diritto di informazione per le Organizzazioni Sindacali)

1. Le organizzazioni sindacali presenti con proprie strutture nel territorio della Provincia hanno diritto di informazione sull'attività amministrativa e politico-istituzionale.

Articolo 30 (Forum dei Servizi)

1. La Giunta, con la partecipazione dei Consiglieri provinciali, indice annualmente un Forum dei servizi locali d'intesa con le associazioni degli utenti, aventi strutture organizzative nel territorio Provinciale, e con le organizzazioni sindacali territoriali riconosciute, al fine di contribuire alla valutazione dell'andamento della qualità, quantità, efficienza ed efficacia dei servizi, formulando idonee soluzioni per il miglioramento di essi.

2. Delle risultanze della conferenza si terrà conto nella relazione previsionale e programmatica al bilancio di previsione per l'anno successivo.

Articolo 31 (Diritto di istanza e di reclamo)

1. I cittadini residenti sia singoli che associati, le consulte, le forme associative hanno facoltà di rivolgere al Presidente della Provincia o del Consiglio provinciale istanze singole o collettive per richiedere interventi a tutela di interessi individuali e/o collettivi o per lamentare disfunzioni ed irregolarità.

2. Ogni e qualsiasi istanza deve essere presa in considerazione e produrre un atto scritto di risposta entro il termine massimo di trenta giorni da parte del Presidente della Provincia, o del Presidente del Consiglio Provinciale, del Segretario Generale, o laddove nominato del Direttore Generale, del Dirigente di Settore a seconda della natura politica o gestionale dell'aspetto sollevato.

Articolo 32 (Petizione)

1. La petizione è una manifestazione di opinione, invito, voto o denuncia proposta in forma collettiva agli organi dell'Amministrazione Provinciale per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse provinciale o riguardanti area vasta per esporre esigenze di natura collettiva.

2. I cittadini possono rivolgere petizioni al Presidente della Provincia, alla Giunta Provinciale e al Consiglio Provinciale nelle forme e con le modalità previste dal "Regolamento dei referendum e delle forme di partecipazione".

Articolo 33 (Iniziativa popolare)

1. I cittadini possono esercitare l'iniziativa degli atti di competenza del Consiglio Provinciale presentando una proposta di deliberazione che rechi non meno di duemilacinquecento sottoscrizioni autenticate nelle forme di legge raccolte nei tre mesi precedenti al deposito.

2. La proposta è posta all'ordine del giorno del Consiglio Provinciale entro trenta giorni dalla presentazione, previa verifica della regolarità delle sottoscrizioni.

Articolo 34 (Referendum consultivo)

1. L'indizione di referendum provinciali consultivi può essere richiesta:

- a. da 10.000 cittadini iscritti nelle liste elettorali di almeno quattro comuni della provincia;

- b. dal Consiglio Provinciale con il voto favorevole di almeno 2/3 dei componenti il Consiglio;
- c. da almeno tre Consigli Comunali compresi nella Provincia.

2. Il regolamento disciplina l'ammissibilità, i tempi e i modi dei referendum, i quorum per la validità delle consultazioni e la costituzione della commissione dei garanti, competente all'espletamento di tutta la procedura referendaria.

CAPO III DIFENSORE CIVICO

Articolo 35 (Difensore Civico)

1. E' istituito il Difensore Civico Provinciale.

2. Il Difensore Civico svolge il ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento della Amministrazione Provinciale e delle aziende ed enti dipendenti, segnalando al Presidente della Provincia, anche di propria iniziativa, eventuali disfunzioni, carenze e ritardi nei confronti dei cittadini e degli enti locali.

3. Il Difensore Civico è scelto tra persone che per esperienza acquisita presso le amministrazioni pubbliche o nell'attività svolta privatamente, offra garanzia di competenza giuridico amministrativa, di probità e obiettività di giudizio.

Articolo 36 (Modalità dell'elezione)

1. Il Difensore Civico è eletto dal Consiglio Provinciale con il voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio.

2. Se dopo due votazioni consecutive non si consegue il quorum necessario dei due terzi dei consiglieri assegnati, le successive votazioni, da tenersi in una seduta successiva, saranno valide ove si raggiunga la maggioranza assoluta.

3. Le votazioni avvengono a scrutinio segreto o palese.

4. Il Difensore Civico dura in carica per un periodo massimo di cinque anni con possibilità di rielezione immediata per una sola volta, e può essere revocato dal Consiglio provinciale con la maggioranza dei due terzi dei componenti, per motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni.

5. Il Difensore Civico esercita le sue funzioni anche in caso di scioglimento del Consiglio Provinciale e rimane in carica fino all'elezione del successivo.

6. Qualora il Difensore Civico presenti le dimissioni, le stesse sono irrevocabili e non necessitano della presa d'atto.

Articolo 37 (Incompatibilità)

1. Non sono compatibili con l'Ufficio di Difensore Civico:

a) i membri del Parlamento nazionale ed europeo, i Consiglieri regionali, provinciali e comunali, nonché i candidati in una qualsiasi consultazione elettorale dell'ultimo quinquennio e i Consiglieri dimessi o decaduti nel medesimo periodo;

b) i dipendenti dell'Amministrazione Provinciale o dei Comuni della Provincia Barletta –Andria- Trani o chi presti, comunque, la propria opera a favore dell'Amministrazione Provinciale;

c) gli amministratori di enti pubblici o a partecipazione pubblica;

d) coloro che hanno incarichi direttivi o esecutivi in partiti o organizzazioni sindacali.

e) coloro che hanno parenti o affini fino al quanto grado con Presidente della Giunta, Assessori e Consiglieri.

2. La figura del Difensore Civico è incompatibile con l'esercizio di ogni funzione pubblica, con l'espletamento di attività di qualsiasi natura a favore o connesse con le funzioni della Provincia.

3. Il sopravvenire di una causa di incompatibilità comporta la decadenza dall'incarico, che è dichiarata dal Consiglio secondo le norme previste nel regolamento.

4. Il Difensore Civico è pubblico ufficiale a tutti gli effetti di legge. Ad esso spettano l'indennità di funzione nella misura determinata dal relativo Regolamento.

5. La Provincia mette a disposizione delle attività del Difensore Civico un ufficio con personale e risorse strumentali

6. Prima di assumere le funzioni presta giuramento nelle mani del Presidente della Provincia con la seguente formula: "Giuro di adempiere al mandato ricevuto nell'interesse dei cittadini e nel rispetto delle leggi".

Articolo 38 (Compiti del Difensore Civico)

1. Il Difensore Civico assicura la tutela non giurisdizionale dei diritti soggettivi, degli interessi legittimi, degli interessi collettivi e diffusi dei cittadini-utenti. Interviene, anche di propria iniziativa, in caso di ritardo, irregolarità ed omissioni nelle attività e nei comportamenti degli uffici. Esercita le proprie competenze anche nei confronti di soggetti di qualsivoglia natura giuridica dei quali la Provincia si avvale per la gestione dei propri servizi.

2. Svolge il proprio incarico in piena indipendenza e con autonomia dagli organi della Provincia. Ha diritto di accedere a tutti gli atti di ufficio, nè può essergli opposto il segreto d'ufficio ed è tenuto, a sua volta, al relativo segreto secondo le norme di legge.

3. In particolare spetta al Difensore Civico il potere di seguire, a tutela dei singoli cittadini, degli enti e delle formazioni sociali che vi hanno interesse e ne facciano richiesta, il regolare svolgimento delle loro pratiche presso gli uffici di cui ai precedenti comma.

4. In ogni caso segnala agli organi statutari della Provincia le irregolarità e le disfunzioni eventualmente riscontrate.

5. Presenta al Consiglio Provinciale una relazione annuale entro il 31 gennaio, ove illustra l'attività svolta e le proposte che vengono rivolte al Presidente, alla Giunta e al Consiglio per rimuovere eventuali disfunzioni o carenze dell'Amministrazione, suggerendo soluzioni tecniche per l'efficienza, l'efficacia ed economicità dell'azione amministrativa e dei servizi pubblici provinciali.

TITOLO IV GESTIONE DEI BISOGNI PUBBLICI

CAPO I COLLABORAZIONE FRA ENTI

Articolo 39 (Conferenza dei Sindaci)

1. La Conferenza dei Sindaci è l'organo consultivo della Provincia.

2. La Conferenza dei sindaci è convocata, su apposito ordine del giorno, dal Presidente della Provincia o da un suo delegato per la definizione degli indirizzi generali e di programma dell'amministrazione e sulle iniziative di collaborazione tra Comuni e Provincia.

3. La partecipazione è riservata ai Sindaci o loro delegati. E' facoltà dei Consiglieri Provinciali assistere alla conferenza.

Articolo 40 (Cooperazione con i Comuni)

1. La Provincia attua le disposizioni della legge regionale che indicano i principi della cooperazione dei Comuni e delle Province tra loro e con la Regione al fine di realizzare un efficiente sistema delle autonomie locali al servizio dello sviluppo economico, sociale e civile.

2. Per la gestione di tali attività la Provincia, d'intesa con i Comuni, può adottare le forme gestionali dei servizi pubblici previste dal presente Statuto.

Articolo 41 (Convenzioni)

1. Nell'ambito della propria autonomia e delle finalità di promozione e sostegno dello sviluppo, sociale e civile della comunità locale, la Provincia sviluppa rapporti con altre Province, con i Comuni, con la Regione, con altri enti pubblici e privati anche attraverso convenzioni.

2. L'Ente in collaborazione con i soggetti di cui al comma 1, può partecipare alla promozione, alla organizzazione ed alla fornitura di servizi che interessano lo sviluppo economico, sociale, civile, culturale ed ambientale della propria comunità.

3. La Provincia collabora con lo Stato, con l'Unione Europea, con la Regione e con tutti gli altri enti ed istituzioni che hanno poteri di intervento in materie interessanti la comunità locale, al fine di accrescere il numero e le qualità dei servizi resi alla popolazione.

Articolo 42 (Accordi di programma)

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata della Provincia, di uno o più Comuni, della Regione, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più soggetti tra quelli dinanzi menzionati, il Presidente della Provincia, su parere conforme del Consiglio Provinciale, qualora la competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento spetti alla Provincia, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti predetti, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro utile adempimento.

2. L'accordo consistente nel consenso unanime delle amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del Presidente della Provincia ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, sul sito Internet della Provincia ed all'albo pretorio degli enti interessati.

CAPO II SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Articolo 43 (Servizi Pubblici Locali)

1. La Provincia, nell'ambito delle proprie competenze, provvede anche attraverso la costituzione di aziende speciali o di società di capitali, alla gestione dei servizi pubblici che hanno per oggetto la produzione di beni

e attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della propria comunità, direttamente o in collaborazione con altri enti o privati, nelle forme previste dalla legge.

2. Il Consiglio provinciale sceglie la forma di gestione del servizio sulla base di una valutazione comparativa delle forme previste dalla legge e in relazione alla migliore efficienza, efficacia ed economicità del servizio.

a. E' norma generale che il rappresentante della Provincia negli organi di governo di altri enti pubblici o privati, riferisca annualmente al Consiglio Provinciale sull'attività svolta dall'ente e sui programmi futuri. Il Presidente della Provincia e i revisori dei conti riferiscono ogni anno al consiglio in sede di rendiconto della gestione sul finanziamento e sul costo dei servizi pubblici, nonché sulla loro rispondenza alle esigenze dei cittadini.

b. Il Presidente della Provincia, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, nomina e revoca il Presidente ed il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale e della società di capitale, scegliendo i membri al di fuori dei componenti della Giunta e del Consiglio.

TITOLO V ORGANIZZAZIONE FINANZIARIA

Articolo 44 (Ordinamento finanziario e contabile)

1. La Provincia ha autonomia finanziaria fondata su risorse, proprie e derivate, nell'ambito della legge sulla finanza pubblica.

2. La Provincia ha, altresì, potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe.

3. Alla Provincia spettano le tasse, i diritti, le tariffe e i corrispettivi sui servizi di propria competenza, e su quelli ad essa trasferiti o delegati con legge dello Stato o della Regione.

4. La Provincia ha un proprio demanio e patrimonio il cui inventario è tenuto dagli uffici secondo le disposizioni di legge e regolamentari.

5. I beni demaniali della Provincia possono essere dati in uso con pagamento del canone il cui ammontare é determinato dall'organo competente. I beni patrimoniali della Provincia non utilizzati in proprio e non destinati a funzioni istituzionali sono, di regola, dati in locazione.

Articolo 45 (Bilancio e programmazione finanziaria)

1. Il bilancio di previsione, annuale e pluriennale, è redatto per programmi, servizi e interventi.

2. Fermo restando il principio della competenza finanziaria di natura giuridica, la rilevazione contabile si ispira ai criteri di natura economica.

Articolo 46 (Attività contrattuale)

1. Il Consiglio Provinciale approva distinti regolamenti di contabilità, del patrimonio, dei contratti.
2. La Provincia si attiene alle procedure previste dalla normativa dell'Unione Europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano.
3. Annualmente la Giunta provinciale, contestualmente all'approvazione del rendiconto, riferisce al Consiglio Provinciale sull'attività contrattuale svolta nell'esercizio precedente.

Articolo 47 (Funzioni e poteri del Collegio dei revisori dei conti)

1. La revisione economico finanziaria del bilancio provinciale è effettuata dal Collegio dei Revisori dei conti composto da tre membri.
2. I requisiti per l'elezione, nonché le modalità di elezione e di funzionamento dell'organo di revisione vengono disciplinate nell'ambito del regolamento di contabilità.
3. Il Collegio dei revisori dei conti esercita le funzioni ad esso attribuite dalla legge e dallo Statuto, nell'esercizio delle quali può disporre ispezioni, acquisire qualsiasi documento, convocare dirigenti e impiegati della Provincia o delle Istituzioni, che hanno l'obbligo di presentarsi e rispondere; può disporre l'audizione dei rappresentanti della Provincia nelle aziende speciali e nelle istituzioni, può invitare i rappresentanti della Provincia nelle società di capitali o negli enti cui comunque la Provincia eroghi contributi.
4. Il Collegio dei revisori dei conti presenta relazioni e documenti alla Giunta e al Consiglio provinciale. Ha l'obbligo di collaborare con il Consiglio, nonché di garantire la presenza di almeno un componente del collegio nelle sedute consiliari.
5. I revisori hanno diritto di assistere alle sedute del Consiglio provinciale e, in relazione a singoli oggetti, possono chiedere di essere invitati a sedute della Giunta o di Consiglio di amministrazione di istituzioni della Provincia. Su richiesta del Presidente possono prendere la parola per dare comunicazioni e fornire spiegazioni inerenti l'attività del Collegio.
6. Per la validità delle adunanze del Collegio è necessario la presenza di due membri.
7. Il Collegio dei revisori si riunisce ordinariamente una volta al mese su convocazione del Presidente nei termini e con modalità stabilite dal Regolamento.
8. Le riunioni del Collegio possono essere richieste singolarmente da ciascuno dei membri. La richiesta deve essere motivata e la convocazione si svolge secondo la procedura di cui al comma precedente.

9.I Revisori rispondono della verità delle loro attestazioni pareri e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontrino irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferiscono immediatamente al Consiglio Provinciale.

10. Il Consiglio Provinciale nella sua funzione di controllo e di indirizzo si avvale, secondo le modalità fissate nel regolamento di contabilità, della collaborazione del Collegio dei Revisori per consulenza contabile e finanziaria su piani e programmi che richiedono impegno economico, nonché per analisi generali sul governo dell'ente.

Articolo 48 (Sistemi di controllo interno)

1. Per la verifica, in costanza di tempo, dell'attività gestionale, sono istituiti i seguenti organi di controllo interno, a supporto degli organi di governo e del Segretario Generale o del Direttore generale, se nominato:
 - a) Nucleo preposto al controllo di gestione;
 - b) Organismo indipendente di valutazione della performance.
2. Il controllo di gestione costituisce il principale strumento per verificare, in relazione a ciascuna unità organizzativa, sia l'impiego ottimale delle risorse per il raggiungimento degli obiettivi sia l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.
3. Ai fini della ottimizzazione della funzione amministrative del conseguente perseguimento di elevati standard qualitativi ed economici, è istituito l'Organismo Indipendente di Valutazione della performance organizzativa ed individuale dell'Ente, composto da tre membri di elevata professionalità ed esperienza maturata nel campo del management, della valutazione della performance e della valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche, a cui competono:
 - l'attività di misurazione e valutazione della performance di ciascun Settore;
 - l'attività di controllo strategico, consistente nel processo di verifica del grado di effettiva attuazione degli indirizzi politici contenuti negli strumenti di programmazione economico-finanziaria e nelle direttive dell'organo di governo.
4. L'impianto dei sistemi del controllo interno, la loro costituzione ed il relativo funzionamento, sono disciplinati da apposito regolamento.

Articolo 49 (Servizio di Tesoreria)

1. La Provincia ha il servizio di tesoreria finalizzato:

a) alla riscossione di tutte le entrate provinciali versate dai debitori e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;

b) al pagamento delle spese ordinate con appositi mandati nei limiti dello stanziamento del bilancio e delle disponibilità di cassa.

2. Il servizio di tesoreria, è affidato ad un Istituto Finanziario autorizzato a svolgere l'attività di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 385/93, mediante procedure stabilite dalla legge. Il servizio è regolato da apposita convenzione.

TITOLO VI ORDINAMENTO FUNZIONALE

Articolo 50 (Organizzazione funzionale)

1. L'organizzazione della Provincia si articola in Settori, concepiti quali aggregazioni di unità organizzative omogenee.

2. I Settori possono essere aggregati in Aree di coordinamento determinate dal Presidente della Provincia, sentita la Giunta Provinciale.

3. E' possibile l'istituzione di Settori autonomi collocati al di fuori di ogni Area.

4. Alla direzione dei Settori è preposto personale con qualifica dirigenziale.

5. Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei settori disciplina le modalità di attuazione del presente articolo.

Articolo 51 (Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi)

1. La Provincia disciplina, con apposito regolamento, l'organizzazione della struttura funzionale al fine di assolvere le proprie funzioni attraverso l'adozione di un'attività amministrativa efficiente ed efficace, informata a principi di economicità, trasparenza ed imparzialità.

2. Il regolamento di cui al comma 1 si ispira, tra l'altro, ai seguenti principi:

a) articolazione flessibile della organizzazione degli uffici e dei servizi in relazione alla natura delle attività da svolgere ed in funzione del programma di governo;

- b) revisione periodica della dotazione complessiva del personale secondo le vigenti disposizioni;
- c) diversificazione degli incarichi dirigenziali e mobilità negli stessi ove consentito dai requisiti di professionalità e di esperienza;
- d) valutazione periodica dei risultati di gestione;
- e) potere - dovere dei dirigenti di gestire le risorse, anche umane, assegnate al Servizio di propria competenza;
- f) potere - dovere del Segretario Generale o del Direttore Generale, se nominato, di operare la mobilità del personale assegnato ai singoli settori, sentiti i Dirigenti di Settore interessati.

Articolo 52 (Materie del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi)

1. All'ordinamento degli uffici e del personale provinciale si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni e le altre disposizioni di legge in materia di organizzazione e lavoro nelle pubbliche amministrazioni, nonché quelle contenute nel T.U.E.L.
2. L'organizzazione generale degli uffici e dei servizi, la dotazione organica dell'Ente e le modalità di assunzione e reclutamento del personale sono stabilite da apposito regolamento, secondo criteri di funzionalità, economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità.

Articolo 53 (Qualifica dirigenziale unica)

1. La funzione dirigenziale è ordinata in un'unica qualifica ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165.
2. L'Amministrazione Provinciale individua le strutture organizzative per la cui direzione si richiede il possesso di specifici titoli di studio e della eventuale relativa abilitazione professionale.

Articolo 54 (Incarichi di livello dirigenziale)

1. La copertura di posti della dotazione organica di responsabili dei servizi o degli uffici di qualifica dirigenziale o alta specializzazione può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente, con deliberazione motivata, di diritto privato, fermo restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

Articolo 55 (Principi per il conferimento di incarichi dirigenziali)

1. Per la direzione di unità organizzative, i relativi incarichi sono conferiti dal Presidente della Provincia ai dirigenti in base ai seguenti requisiti:

a) requisiti professionali adeguati alla funzione da svolgere;

b) attitudine ad assumere le responsabilità connesse con la funzione da svolgere;

c) risultati conseguiti ed accertati in sede di valutazione, nello svolgimento di attività gestionali, rilevanti agli effetti degli incarichi da conferire.

Articolo 56 (Segretario Generale)

1. Funzioni, competenze, prerogative e Status Giuridico del Segretario Generale sono regolate dalla legge, dai regolamenti vigenti e dallo Statuto.

Articolo 57 (Vice Segretario Generale della Provincia)

1. La Provincia ha un Vicesegretario Generale, il quale coadiuva il Segretario Generale nell'esercizio delle sue funzioni e lo sostituisce nei casi di assenza ovvero di vacanza temporanea.

Articolo 58 (Direttore Generale)

1. Al fine di sovrintendere al processo di pianificazione e di introdurre misure operative per il miglioramento dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità della struttura provinciale, il Presidente - previa deliberazione della Giunta provinciale - può nominare un Direttore Generale al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato.

2. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del Presidente della Provincia che lo ha conferito. Il Presidente può procedere alla revoca del Direttore generale previa deliberazione della Giunta nel caso in cui egli non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa, nonché in ogni altro caso di grave opportunità.

3. Il Direttore Generale, sentiti i Dirigenti e tenute presenti le direttive e gli indirizzi ricevuti dal Presidente della provincia, predispone di concerto con i Dirigenti una proposta di Piano esecutivo di gestione annuale contenente il piano dettagliato degli obiettivi.

4. Il Direttore Generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo della Provincia secondo le direttive impartite dal Presidente, da cui dipende funzionalmente. In particolare sovrintende alla gestione dell'ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia e di efficienza. Sovrintende allo

svolgimento delle funzioni dei Dirigenti coordinandone l'attività: a tal fine essi rispondono al Direttore Generale, ad eccezione del Segretario Generale.

5. Il Presidente della Provincia con l'atto di nomina del Direttore Generale ne specifica le funzioni, il trattamento economico e i rapporti con il Segretario Generale.

Articolo 59 (Polizia Provinciale)

1. La Provincia, nell'ambito del suo territorio e delle proprie competenze, assicura l'osservanza delle normative in vigore attraverso il servizio di Polizia Provinciale.

2. La materia è disciplinata dalle leggi vigenti e da apposito regolamento.

TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 60 (Revisione dello Statuto Provinciale)

1. L'iniziativa della revisione dello Statuto Provinciale appartiene a ciascun Consigliere Provinciale e alla Giunta.

2. Prima di procedere all'approvazione della proposta di revisione, il Consiglio Provinciale, con la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, può deliberare di sottoporre le proposte di revisione dello Statuto a forme di consultazione di associazioni, organizzazioni ed enti.

3. Le modificazioni soppressive, sostitutive, aggiuntive e l'abrogazione totale o parziale dello Statuto, sono deliberate dal Consiglio Provinciale con la procedura di cui all'articolo 6, quarto comma, del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello Statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo Statuto in sostituzione di quello precedente.

5. L'approvazione della deliberazione di abrogazione totale dello Statuto comporta l'approvazione del nuovo.

Articolo 61

(norma transitoria)

1. Il regolamento interno del Consiglio Provinciale è deliberato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente Statuto.
2. Gli altri regolamenti previsti dal presente Statuto, escluso quello di contabilità e quello per la disciplina dei contratti, sono deliberati entro sei mesi dalla data di cui al comma 1.
3. Nelle more dell'entrata in vigore dei regolamenti dell'Ente si applicano quelli in vigore nella provincia di Bari, se non in contrasto con il presente Statuto.